

Cos'è la firma elettronica?

0

Cos'è la firma elettronica?

La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.

Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:

- il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
- il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
- il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).

Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?

I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dall'articolo 1 del [Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82](#) [1] (così come modificato dall'articolo 1 del [Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 235](#) [2]):

- **firma elettronica:** *l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica*
- **firma elettronica avanzata:** *insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)*
- **firma elettronica qualificata:** *un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)*
- **firma digitale:** *un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.*

Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?

L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dall'articolo 21 del [Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82](#) [3]:

- 1. Il documento informatico, cui è apposta una **firma elettronica**, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
- 2. Il documento informatico sottoscritto con **firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia

prova contraria.

- *2.-bis Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con **firma elettronica qualificata o con firma digitale**. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).*

Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice civile)

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

- 1. i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;*
- 2. i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;*
- 3. i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;*
- 4. i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;*
- 5. gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;*
- 6. i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;*
- 7. i contratti di anticresi;*
- 8. i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;*
- 9. i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;*
- 10. gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;*
- 11. gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;*
- 12. le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;*
- 13. gli altri atti specialmente indicati dalla legge.*

Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice civile)

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/cose-la-firma-elettronica>

Links:

- [1] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=>
- [2] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art1!vig=>
- [3] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art21!vig=>